

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione)

Resoconto di martedì 20 marzo 2012

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Dino Piero Giarda, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

DL 1/2012: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. C. 5025 Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni - Parere su emendamenti).

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (C. 5025) e le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 10 del decreto-legge, contenute nel fascicolo n. 1;

esaminata la relazione tecnica aggiornata, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha integrato o modificato le indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione presentato al Senato della Repubblica e in quella riferita all'emendamento 1.900 approvato dall'Assemblea del Senato, con riferimento agli articoli 2, 5, 5-bis, 27-bis, 60, comma 1, 71, 72, 73, 82 e 91-bis;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale, in particolare, ha evidenziato che: agli adempimenti di cui agli articoli 1, 17, 31, 48, 55, comma 1-bis, 62, 63, 67-ter, 86, 87 e 97 potrà farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; le disposizioni di cui agli articoli 1 e 15 sono conformi alla normativa dell'Unione europea e, quindi, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi ad eventuali sanzioni;

la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 2, in materia di tribunale delle imprese, è stata effettuata con ampi margini di prudenzialità e consente anche la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della sezione specializzata in materia di imprese presso il tribunale e la corte di appello di Trento, come evidenziato anche nella relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato;

le disposizioni di cui all'articolo 3, relative all'accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata, non determinano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, in quanto si configurano come rinuncia a maggior gettito;

le disposizioni di cui all'articolo 9, in materia di disposizioni sulle professioni regolamentate, garantiscono l'equilibrio delle relative casse previdenziali e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni dell'articolo 11 non determinano un incremento dell'onere derivante dal riconoscimento dell'indennità di residenza;

le disposizioni dell'articolo 25, in materia di assoggettamento al patto di stabilità interno delle società *in house*, comporteranno l'applicazione di obiettivi diversi rispetto a quelli individuati per gli enti locali proprietari delle partecipazioni;

le disposizioni di cui all'articolo 27-bis determinano effetti finanziari sostanzialmente compensativi; il nuovo istituto del contratto di disponibilità previsto dall'articolo 44 non è assimilabile ad un'operazione di *leasing* immobiliare elusiva dei vincoli di finanza pubblica, che potrebbe determinare una riclassificazione dell'operazione stessa in capo al soggetto pubblico committente; l'emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, non determina effetti negativi in termini di indebitamento netto, in quanto essa è sottoposta ai vincoli di cui all'articolo 204 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267;

le disposizioni dell'articolo 56, comma 1, non determinano una perdita di gettito per il bilancio dello Stato, in quanto la riserva erariale sul gettito dell'IMU è calcolata in riferimento all'aliquota di base; alle disposizioni di cui all'articolo 60 in materia di regime doganale delle unità da diporto non sono ascrivibili effetti negativi in termini di gettito;

le entrate derivanti dall'incremento del contributo del 5 per cento a carico delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, previsto dall'articolo 68, determina un gettito tale da compensare la soppressione della tariffa fissa per la registrazione dei suddetti dispositivi medici;

le disposizioni di cui all'articolo 84, in materia di zone e diritti marittimi, sono volte ad esplicitare sul piano legislativo prassi applicative già in atto da lungo tempo;

le norme di cui all'articolo 89, in materia di recupero di sgravi contributivi, non comportano effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'INPS potrà procedere al recupero delle somme pagate nel corso del medesimo esercizio finanziario;

considerato che non sono state verificate positivamente nella relazione tecnica aggiornata, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui agli articoli 24-*bis*, comma 1, capoverso 19-*ter*, 35, comma 3-*bis*, 56, comma 1-*bis*, 71, comma 3-*bis*, e 76, comma 2;

rilevato, a tale ultimo riguardo, che:

al fine di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica, l'onere derivante dalla rideterminazione della pianta organica dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, prevista dal capoverso comma 19-*ter* del comma 1 dell'articolo 24-*bis*, dovrebbe essere espressamente indicato nel testo del provvedimento e dovrebbe essere chiarito che a tale onere si provvede nell'ambito delle risorse spettanti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come integrate ai sensi del precedente comma 19-*bis*, i cui effetti non sono quantificati puntualmente nella relazione tecnica;

gli oneri derivanti dal capoverso comma 19-*ter* del comma 1 dell'articolo 24-*bis* trovano, comunque, copertura nell'ambito del gettito derivante dal contributo dovuto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici; pur se le disposizioni dell'articolo 35, comma 3-*bis*, non determinano direttamente effetti finanziari negativi, è comunque opportuno individuare modalità applicative che disciplinino il ricorso agli istituti della compensazione tra crediti e debiti, della cessione di credito e della transazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in modo che tale ricorso non determini conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica;

le disposizioni dell'articolo 56, comma 1-*bis*, che novellano l'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, con una formulazione non univoca, che potrebbe determinare problemi in sede applicativa, sembrano volte a consentire l'effettuazione di permuta di immobili che continuerebbero ad essere utilizzati dallo Stato in regime di locazione anche dopo la cessione; tale eventualità, pur non determinando effetti onerosi, anche in considerazione della circostanza che l'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, consente all'Agenzia delle entrate di procedere ad operazioni di permuta solo qualora tali operazioni siano realizzabili senza oneri a carico del bilancio dello Stato, appare tuttavia suscettibile di limitare gli effetti di razionalizzazione della spesa pubblica derivanti da tale ultima disposizione;

le disposizioni dell'articolo 71, comma 3-*bis*, appaiono rivestire carattere eminentemente ordinamentale e non determinano direttamente effetti finanziari negativi;

con riferimento all'articolo 76, comma 2, la previsione che l'ammontare dei diritti aeroportuali sia determinato dall'Autorità di regolazione dei trasporti è conforme alle previsioni dell'articolo 11 della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali e non determina in sé conseguenze finanziarie negative per la finanza pubblica; è tuttavia opportuno verificare quale possa essere l'impatto di tale ultima modifica normativa, con

particolare riferimento ad eventuali valori di subentro;
esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sopprimere l'articolo 56, comma 1-*bis*;

e con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 24-*bis*, per garantire il pieno rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, l'ammontare dell'onere derivante dall'articolo 21, comma 19-*ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, come inserito dal provvedimento in esame, dovrebbe essere indicato espressamente, quantomeno nella relazione tecnica, e si dovrebbe chiarire che a tale onere si provvede a valere sulle risorse spettanti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come integrate ai sensi del comma 19-*bis* del medesimo articolo 21;

si valuti l'opportunità di individuare in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, i requisiti per il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni alla compensazione, alla cessione di credito e alla transazione, prevedendo eventualmente anche l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare una più puntuale garanzia dei saldi di finanza pubblica;

si valuti l'opportunità di verificare, in sede applicativa, gli effetti della determinazione dei diritti aeroportuali ai sensi dell'articolo 76, comma 2, con particolare riferimento all'individuazione degli eventuali valori di subentro;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.10, 1.33, 2.3, 2.10, 2.11, 2.14, 2.17, 2.20, 2.25, 3.1, 3.3, 5-*bis*.2, 5-*bis*.4 e 9-*bis*.7 e sugli articoli aggiuntivi 01.09, 1.01, 1.03, 1.04, 3.09, 4.08, 4.09, 8.020, 9.01 e 9.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative».